



**REGOLAMENTO
DELLE
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
DELLA
PROVINCIA DI CUNEO**

Sommario

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Requisiti di base della Guardia Ecologica Volontaria	3
Art. 3 - Collaborazioni esterne	3
Art. 4 – Responsabile del coordinamento delle attività delle G.E.V.	3
Art. 5 - Consulta provinciale delle G.E.V.	4
Art. 6 - Rappresentanti delle G.E.V.	4
Art. 7 - Criteri di organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche volontarie.	4
Art. 8 - Uso mezzi personali per esigenze di servizio	5
Art. 9 - Copertura assicurativa	5
Art. 10 - Aspiranti G.E.V.	5
Art. 11 - Nomina a guardia ecologica volontaria e rinnovo	5
Art. 12 - Tessera di riconoscimento, segni distintivi e materiali	6
Art. 13 - Doveri delle guardie ecologiche volontarie	7
Art. 14 - Codice Deontologico della Guardia Ecologica Volontaria	7
Art. 15 - Altri Atti d'Accertamento	8
Art. 16 - Sanzioni disciplinari	8
Art. 17 - Sospensione temporanea dalle funzioni	9
Art. 18 - Revoca della nomina	9
Art. 19 - Decadenza	9
Art. 20 – Dimissioni e congedo	10
Art. 21 Guardie Ecologiche Onorarie	10
Art. 22 - Rapporti fra procedimento e giudizio penale	10
Art. 23 - Sospensione cautelare	10
Art. 24 - Sospensione volontaria dalla funzione	11
Art. 25 - Norme transitorie	11

Art. 1 - Finalità

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è promosso e coordinato dalla Provincia di Cuneo ed è svolto dalle guardie particolari giurate secondo le modalità individuate nel presente Regolamento e nel Regolamento n. 5/1982 e s.m.i. adottato dalla Regione Piemonte quale "Regolamento per la disciplina dell'attività delle guardie ecologiche volontarie - art. 37, legge regionale 2 novembre 1982, n. 32".

Finalità del servizio sono:

- a) favorire la conoscenza della natura e dei problemi connessi alla tutela dell'ambiente;
- b) promuovere l'informazione sulla legislazione in materia di tutela ambientale;
- c) concorrere alla protezione dell'ambiente ed alla vigilanza ecologica garantendo l'osservanza delle norme della legge regionale 2 novembre 1982, n.32, del suo regolamento e di tutte le altre leggi regionali e nazionali che prevedano espressamente il concorso delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) nella vigilanza e nell'attività di accertamento delle violazioni relative;
- d) offrire la propria disponibilità alle autorità competenti in interventi di pronto soccorso e di ripristino e bonifica in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ambientale;

Nello svolgimento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) è sempre privilegiato l'aspetto preventivo ed educativo.

Art. 2 - Requisiti di base della Guardia Ecologica Volontaria

Sono requisiti essenziali:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) licenza della scuola dell'obbligo;
- d) non aver procedimenti penali in corso o condanne penali ostative ai pubblici uffici;
- e) aver seguito un corso di formazione avente i requisiti previsti dalla Legge della Regione Piemonte;
- f) sostenere l'esame di fronte alla commissione provinciale;
- g) essere in possesso di certificato medico rilasciato nel mese antecedente la presentazione dell'istanza per accedere al ruolo di G.E.V. che ne attesti l'idoneità al servizio;
- h) ottenere il decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto;
- i) ottenere l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria dal Dirigente provinciale competente.

Art. 3 - Collaborazioni esterne

La Provincia può instaurare rapporti di collaborazione con Comuni, Unioni di Comuni, Enti di gestione dei Parchi e delle Aree Protette, nonché con Associazioni o Enti senza finalità di lucro aventi come scopo la tutela dell'ambiente stipulando specifiche convenzioni che individuino oggetto, modalità e durata degli interventi delle G.E.V..

Art. 4 – Responsabile del coordinamento delle attività delle G.E.V.

La gestione delle Guardie Ecologiche Volontarie provinciali è incardinata in seno alla Polizia Locale della Provincia di Cuneo.

Ai sensi del Regolamento di attuazione della l.r. 32/82, approvato con propria deliberazione n.611-10668 del 7/12/1983 dal Consiglio Regionale, e del Regolamento della Polizia Locale della Provincia di Cuneo, approvato

con D.C.P. n. 68/2023, il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo coordina e sovrintende l'attività delle guardie ecologiche volontarie.

Il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Cuneo (di seguito indicato anche come "Responsabile"):

- a) coordina l'attività delle G.E.V.;
- b) dispone il programma di impiego delle G.E.V. e ne cura le verifiche periodiche;
- c) convoca le G.E.V. per riunioni periodiche;
- d) riceve le segnalazioni e le relazioni di servizio e le gestisce;
- e) esprime il parere sull'operato delle G.E.V. in relazione alla procedura di rinnovo annuale del decreto di guardia particolare giurata;
- f) redige annualmente, entro il 31 marzo successivo, un consuntivo dell'attività svolta evidenziando i risultati raggiunti e le risorse impiegate.

Il Comandante ha facoltà di individuare un sostituto temporaneo per sopperire ad assenze o impedimenti e di avvalersi del personale dell'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo per il supporto tecnico-amministrativo necessario al coordinamento ed alla gestione del servizio.

Art. 5 - Consulta provinciale delle G.E.V.

E' costituita, con sede presso la Provincia, la Consulta provinciale delle G.E.V. composta da:

- il Presidente della Provincia o suo delegato;
- il Dirigente competente in materia;
- il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Cuneo;
- un rappresentante delle G.E.V.;

La Consulta è convocata almeno una volta l'anno.

La Consulta traccia le linee generali di orientamento per l'attività annuale delle G.E.V. ed è un momento d'incontro e di discussione di tematiche di carattere generale riguardanti l'organizzazione del servizio e gli interventi sul territorio. Deve, inoltre, favorire il raggiungimento della uniformità dei comportamenti, lo scambio delle reciproche esperienze e la formazione di programmi e progetti di carattere promozionale ed educativo.

Può essere convocata, in sessione straordinaria, anche su richiesta di almeno un terzo delle G.E.V. attive sul territorio provinciale.

Le sedute della Consulta sono aperte alla partecipazione delle G.E.V. in servizio, delle Guardie Ecologiche Onorarie di cui all'art. 21 e del personale provinciale addetto.

Art. 6 - Rappresentanti delle G.E.V.

Le guardie ecologiche volontarie nominano un rappresentante provinciale ed un sostituto con le seguenti funzioni:

- partecipare alle sedute della Consulta provinciale;
- mantenere i contatti con la Provincia per informare ed aggiornare i colleghi.

Art. 7 - Criteri di organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche volontarie.

Le guardie ecologiche volontarie operano, di norma, in gruppo di almeno 2 persone nelle attività di vigilanza.

Ferma restando la competenza generale su tutto il territorio provinciale, la G.E.V. opera generalmente nel territorio più prossimo al comune di residenza o domicilio sulla base dei programmi concordati mensilmente con il Responsabile provinciale del servizio.

Le variazioni inderogabili ed urgenti al programma di servizio devono essere portate senza indugio a conoscenza del Responsabile del servizio; tali variazioni dovranno preventivamente essere approvate, anche per le vie brevi, da quest'ultimo.

Le G.E.V. redigono, al termine del servizio, un rapporto di servizio consistente in una relazione sull'attività svolta che, unitamente alle copie dei processi verbali eventualmente compilati, consegnano sollecitamente alla Provincia e comunque entro 5 giorni dal termine del servizio.

Art. 8 - Uso mezzi personali per esigenze di servizio

Le G.E.V. che si dichiarano disponibili all'uso di mezzi personali per esigenze di servizio sollevano l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei mezzi stessi.

Quando ricorrano particolari esigenze di servizio, la G.E.V. può essere trasportata su autovetture di proprietà provinciale.

Art. 9 - Copertura assicurativa

La copertura assicurativa dei rischi connessi con l'attività di vigilanza delle G.E.V. è garantita dalla Provincia ai sensi del regolamento di attuazione della Legge regionale n. 32/1982.

Art. 10 - Aspiranti G.E.V.

La Provincia promuove e organizza, anche avvalendosi di altri enti, i corsi per la formazione di nuove G.E.V. o di aggiornamento per quelle già in servizio.

A discrezione dell'ente organizzatore, i suddetti corsi possono essere erogati sia in presenza che a distanza (via Internet) con modalità tecniche definite di volta in volta.

Il candidato che ha superato l'esame finale del corso di formazione assume la qualifica di aspirante guardia ecologica volontaria.

In tale veste può partecipare alle attività e agli interventi sul territorio che non richiedano il possesso della qualifica di pubblico ufficiale.

La qualifica di aspirante guardia ecologica volontaria prevede l'accettazione e l'impegno all'osservanza delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio provinciale inserite nel presente Regolamento. A tal fine, deve rendere al Responsabile del servizio una copia del Regolamento firmata per accettazione ed impegno all'osservanza.

Art. 11 - Nomina a guardia ecologica volontaria e rinnovo

Il decreto di guardia particolare giurata è richiesto alla Prefettura di Cuneo non appena superato l'esame finale del corso.

Lo stesso è consegnato all'aspirante non prima di sei mesi decorrenti dalla data di superamento dell'esame.

In tale periodo l'aspirante deve svolgere almeno sei servizi prestati nei limiti di cui all'articolo precedente.

La nomina a G.E.V. è effettuata su parere favorevole del Responsabile provinciale del servizio espresso entro 30 giorni dal compimento dei sei mesi di tirocinio.

Concluse le procedure di cui ai commi precedenti, il Dirigente competente adotta il provvedimento di nomina e alla nuova G.E.V. viene consegnato il tesserino provinciale di riconoscimento unitamente agli strumenti distintivi e alla modulistica.

Tutto il materiale consegnato alle G.E.V. per ragioni di servizio deve essere riconsegnato alla Provincia al momento della cessazione definitiva dal servizio sia volontaria, che per decadenza o per revoca.

Il giuramento presso la Provincia di Cuneo deve essere prestato entro un mese dalla comunicazione dell'avvenuta nomina a G.E.V., pena la decadenza dalla stessa.

Secondo quanto previsto dall'art. 250 del R.D. 635 DEL 6.5.1940 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", la formula del giuramento è la seguente: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza nel rispetto dei diritti dei cittadini".

L'istanza al Prefetto per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del numero minimo di 15 servizi annui;
- b) non aver procedimenti penali in corso o condanne penali ostative ai pubblici uffici;
- c) parere favorevole del Responsabile provinciale del servizio;
- d) essere in possesso di certificato medico rilasciato nel mese antecedente la presentazione dell'istanza per il rinnovo che ne attesti l'idoneità al servizio;
- e) partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori e a quelli previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni.

L'attivazione della procedura di rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è compito specifico della G.E.V..

Art. 12 - Tessera di riconoscimento, segni distintivi e materiali

La tessera di riconoscimento è rilasciata alla guardia ecologica volontaria dopo la nomina.

La tessera di riconoscimento deve essere munita di fotografia, consentire l'identificazione del titolare e la sua qualificazione giuridica.

Le caratteristiche e la durata della tessera di riconoscimento sono determinate dal Dirigente competente.

I segni distintivi comprendono: stemma delle guardie ecologiche volontarie e distintivo della Provincia di Cuneo e lo stemma della Regione Piemonte. I segni distintivi sono a corredo della divisa.

Le guardie ecologiche volontarie possono essere dotate, su disposizione del Dirigente competente, di attrezzature e dispositivi per adempiere i compiti di istituto.

Tutti i materiali di cui sono dotate le guardie ecologiche volontarie vengono loro consegnati e rimangono di proprietà dell'Amministrazione. L'assegnazione può essere a titolo di dotazione individuale o di gruppo.

Le modalità di restituzione della tessera di riconoscimento, dei segni distintivi e del materiale della Provincia di Cuneo, assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso alla guardia ecologica volontaria, sono normate negli articoli che seguono.

L'utilizzo della tessera di riconoscimento, dei segni distintivi e della divisa dopo la data della cessazione dal servizio sarà perseguita a norma di Legge.

La guardia ecologica volontaria, nella custodia e conservazione di materiali, mezzi e attrezzature di cui sopra è tenuta ad osservare la massima diligenza. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto all'Ente e, ove il caso lo richieda, denunciati all'Autorità.

Art. 13 - Doveri delle guardie ecologiche volontarie

Ogni guardia ecologica volontaria è tenuta a prestare almeno 15 giorni di servizio all'anno, da concordarsi con il Responsabile provinciale.

La G.E.V. deve svolgere i servizi secondo le modalità e i termini concordati e inoltre deve:

- a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal Responsabile del servizio;
 - b) operare con prudenza, perizia e diligenza tenendo un comportamento consono con la qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo;
 - c) osservare gli obblighi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale;
 - d) adottare come domicilio per l'incarico ed il rinnovo la sede della Provincia di Cuneo;
 - e) compilare i rapporti di servizio ed i processi verbali in modo chiaro e completo inoltrandoli nei termini previsti;
 - f) provvedere sollecitamente a richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio decreto di guardia particolare giurata;
 - g) qualificarsi come "Guardia ecologica volontaria della Provincia di Cuneo", esibendo il tesserino personale;
 - h) indossare in servizio il previsto abbigliamento e i relativi distintivi;
 - i) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
 - j) non usare abbigliamento o distintivi diversi da quelli assegnati dalla Provincia;
 - k) partecipare con profitto alle attività formative e di aggiornamento di volta in volta organizzate;
 - l) rispettare, sia in servizio che in privato, il codice deontologico;
 - m) non portare armi in servizio anche se debitamente autorizzate da altri titoli;
- N.B.: l'infrazione a tale divieto comporta la revoca della nomina.

La partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività e la partecipazione alle giornate di aggiornamento non si considerano servizio ai fini del calcolo minimo delle prestazioni da effettuare.

La prestazione obbligatoria dei 15 giorni di servizio annui è condizione inderogabile per il rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

Art. 14 - Codice Deontologico della Guardia Ecologica Volontaria

La Guardia Ecologica Volontaria deve:

- a) osservare strettamente il segreto d'ufficio, mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso nell'esercizio delle

proprie funzioni, qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione Provinciale;

- b) vestire, in servizio, l'uniforme assegnata e fornita dall'Amministrazione Provinciale, approvata dal Prefetto a norma dell'art. 254 Reg. del T.U.L.P.S. (R.D.6.05.40 n. 635);
- c) segnalare per iscritto all'Autorità Giudiziaria tramite la Polizia Locale della Provincia di Cuneo ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un reato, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della flora e dell'ambiente di cui è affidata la tutela, o assolvere l'obbligo giuridico per il tramite di altre forze di polizia;
- d) collaborare con gli agenti incaricati e preposti in materia (nel caso si proceda alla contestazione d'illeciti amministrativi si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/81 e successive modifiche o integrazioni);
- e) svolgere i propri compiti nel rispetto dei principi di: correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia; con condotta irreprensibile e operando con senso di responsabilità astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della Provincia (anche fuori dal servizio deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni);
- f) non cercare di imporre i propri valori morali ma proporre comportamenti di salvaguardia della natura promuovendo la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone interessate;
- g) collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alla vita del gruppo prendendo parte alle riunioni per dare un libero apporto, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
- h) seguire le direttive della Provincia assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- i) agire senza fini di lucro anche indiretto e non accettare regali o favori;
- j) effettuare il saluto nei confronti delle persone con cui si entra in contatto per ragioni di servizio; se in divisa il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto;
- k) avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore quando si è in divisa, al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro della Provincia che si rappresenta;
- l) in nessun caso e per nessuna ragione è ammesso qualificarsi come Guardia Ecologica volontaria per scopi privati.

Art. 15 - Altri Atti d'Accertamento

Le G.E.V., in quanto addetti al controllo sull'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa, possono procedere ai sensi della Legge n. 689/1981.

Art. 16 - Sanzioni disciplinari

La G.E.V. che trasgredisca ai doveri propri è soggetta alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale: è applicato in caso di lievi irregolarità compiute in servizio;
- richiamo scritto: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per trasgressioni che non comportino il semplice richiamo verbale;
- sospensione temporanea dalle funzioni: vedere art. 17;
- revoca della nomina: vedere art. 18.

I provvedimenti sono adottati dal Dirigente competente.

L'istruttoria preliminare è curata dal Responsabile del servizio provinciale delle guardie ecologiche volontarie.

Il richiamo verbale è effettuato oralmente alla presenza del Responsabile del servizio e previa convocazione dell'interessato con la fissazione di un termine non inferiore a giorni quindici.

Il richiamo scritto, la sospensione temporanea dalle funzioni e la revoca della nomina sono applicate con provvedimento motivato del Dirigente competente, previa contestazione all'interessato con la fissazione di un termine non inferiore a giorni quindici per far pervenire scritti difensivi o per essere sentiti personalmente.

Art. 17 - Sospensione temporanea dalle funzioni

La sospensione temporanea dalla funzione consiste nell'allontanamento dal servizio, con conseguente ritiro del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia e comunicazione al Prefetto dell'adozione del provvedimento, per un periodo di tempo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 12 mesi ed è inflitta per il reiterarsi di comportamenti che già abbiano comportato l'applicazione del richiamo scritto o per comportamenti di particolare gravità quali:

- grave negligenza in servizio;
- inosservanza dei doveri dell'Ufficio;
- abuso di autorità;
- gravi irregolarità in servizio.

Art. 18 - Revoca della nomina

La revoca della nomina consiste nel ritiro definitivo del tesserino di riconoscimento e nella comunicazione al Prefetto del provvedimento.

Si applica alla guardia nei cui confronti sia già stata disposta la sanzione della sospensione temporanea e che trasgredisca nuovamente ai doveri del proprio stato.

Si applica, altresì, alla guardia che abbia portato armi in servizio anche se debitamente autorizzate da altri titoli.

Si applica, inoltre, alla guardia ecologica che abbia subito condanna passata in giudicato per i reati di al titolo II, capo I del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) ovvero per condanna passata in giudicato che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La revoca della nomina comporta l'allontanamento definitivo e irrevocabile della guardia dal servizio.

La restituzione della tessera di riconoscimento, dei segni distintivi e del materiale della Provincia di Cuneo, assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso alla guardia ecologica volontaria deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 19 - Decadenza

Il mancato svolgimento non giustificato del numero minimo di quindici servizi annui comporta automaticamente la decadenza dall'incarico.

Verificandosi la condizione del comma precedente non può essere richiesto il rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

Qualora la guardia voglia riprendere servizio a seguito di decadenza dovrà nuovamente frequentare il corso di preparazione organizzato dalla Provincia.

La restituzione della tessera di riconoscimento, dei segni distintivi e del materiale della Provincia di Cuneo, assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso alla guardia ecologica volontaria deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

Art. 20 – Dimissioni e congedo

In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a G.E.V. l'interessato deve darne comunicazione scritta alla Polizia Locale della Provincia di Cuneo. La comunicazione delle dimissioni non ha termini di preavviso ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.

Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna della tessera di riconoscimento, i segni distintivi ed il materiale della Provincia di Cuneo, assegnati in dotazione individuale o in uso a qualsiasi titolo o comunque in possesso alla guardia ecologica volontaria.

La G.E.V. non più idonea al servizio o quella che contrae infermità fisica inabilitante è congedata dal servizio.

Per le G.E.V. ultraottantenni, in caso di idoneità fisica, il rinnovo del decreto è comunque subordinato a valutazione positiva effettuata dal Responsabile.

Art. 21 Guardie Ecologiche Onorarie

Le G.E.V. che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio, con dimissioni volontarie dalla nomina di G.E.V., e richiedere alla Provincia di Cuneo l'iscrizione nell'elenco provinciale delle Guardie Ecologiche Onorarie.

Le Guardie Ecologiche Onorarie offrono la propria disponibilità all'Ente per collaborare in attività di:

- attività didattiche in tema ambientale organizzate dalla Provincia;
- informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale, nonché sui criteri, mezzi, comportamenti e atti a realizzarla;
- raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale;
- segnalazione di eventuali problemi o esigenze riscontrate durante l'attività pratica, formulando proposte migliorative ed innovative per la totalità delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Le Guardie Ecologiche Onorarie possono partecipare alle sedute della Consulta provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 22 - Rapporti fra procedimento e giudizio penale

Qualora per il fatto addebitato alla G.E.V. sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

L'azione disciplinare non può essere esperita quando dal giudicato penale risulti che non sussista il fatto attribuito, oppure risulti che la G.E.V. non lo ha commesso.

Negli altri casi il giudicato penale non preclude l'eventuale ulteriore azione disciplinare.

E' compito della G.E.V. informare tempestivamente il Responsabile del servizio provinciale delle guardie ecologiche volontarie circa l'avvio dell'azione penale ed il suo successivo decorso.

Art. 23 - Sospensione cautelare

La G.E.V. sottoposta a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesa dal servizio.

Ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, la G.E.V. deve essere immediatamente sospesa dal servizio.

La sospensione cautelare è disposta dal Dirigente competente ed è comunicata alla Prefettura di Cuneo.

La restituzione della tessera di riconoscimento, dei segni distintivi e del materiale della Provincia di Cuneo, assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso alla guardia ecologica volontaria deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione.

Art. 24 - Sospensione volontaria dalla funzione

Qualora la guardia ecologica volontaria, per motivate ragioni personali, ritenga di non poter svolgere con efficacia il proprio incarico, può richiedere alla Provincia la sospensione volontaria dal servizio per un periodo massimo di dodici mesi non prorogabili.

La richiesta di sospensione volontaria dalla funzione deve essere preceduta o unita alla riconsegna della tessera di riconoscimento, i segni distintivi ed il materiale della Provincia di Cuneo, assegnati in dotazione individuale o in uso a qualsiasi titolo o comunque in possesso alla guardia ecologica volontaria.

Al termine del periodo di volontaria sospensione la guardia può rientrare in servizio. Qualora non riprenda l'attività si considererà automaticamente decaduta con l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 19.

La sospensione volontaria dalla funzione non può essere nuovamente richiesta se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla concessione precedente.

Art. 25 - Norme transitorie

La norma di cui all'art. 11 relativa al periodo di tirocinio per le aspiranti G.E.V. entra in vigore con l'approvazione del presente Regolamento ed è applicabile agli allievi partecipante ai corsi indetti successivamente a quella data.

Le G.E.V. nominate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno formalizzare l'accettazione e l'impegno all'osservanza delle modalità di organizzazione e di svolgimento del servizio previste dallo stesso.

A tal fine, dovranno rendere al Responsabile del servizio una copia del presente Regolamento firmata per accettazione ed impegno all'osservanza, pena la decadenza dal servizio.